

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XI legislatura

N. 15

13 agosto 2020

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA PICCININI  
NORME IN MATERIA DI SVILUPPO DELLA DANZA

Oggetto assembleare n. 1336

## Relazione

Le scuole di danza in Italia sono molto numerose, al punto che si stima superino le 30.000 unità, presenti anche in molti comuni minori.

Altrettanto numerosi gli allievi che, sommando le diverse discipline e tecniche, raggiungerebbero i due milioni, fra i quali, ovviamente moltissimi bambine, bambini, adolescenti, giovani; d'altronde l'adesione a questa forma d'arte trova ampio riscontro nella storia italiana, in considerazione del ruolo che nella danza hanno svolto danzatrici, danzatori, coreografi italiani, che hanno imposto e diffuso nel mondo tradizioni e stili propri della nostra cultura.

In questo contesto l'Emilia-Romagna è presente con grandi istituzioni, eccellenti autori, interpreti, stagioni, eventi e manifestazioni.

Ma la danza è largamente priva di strumenti di supporto, regolazione e riconoscimento, come invece avviene per altre forme di espressione artistica ed è in un posizione ancillare anche rispetto al sistema delle attività fisiche e sportive.

Un'assenza che sta gravemente penalizzando il vastissimo mondo della danza, fra i più colpiti, peraltro dai contraccolpi durissimi dall'emergenza sanitaria determinata dall'epidemia da Covid-19 e dai conseguenti provvedimenti, che hanno comportato la chiusura delle scuole di danza.

L'Emilia-Romagna può rappresentare anche nel campo delle attività coreutiche un'azione di guida, come già è stato compiuto in tempi recenti con la definizione della specifica qualifica formativa del maestro di danza, nell'ambito del sistema regionale delle qualifiche formative, oppure attraverso la consolidata attività di istituzioni quali ATER Balletto, ed oggi della Fondazione nazionale della danza.

In considerazione dell'altissimo numero di praticanti e delle caratteristiche sia di espressione dell'attività coreutica sia della sua fruizione, la danza può essere collocata a fianco della musica, con la quale ha stabilito da sempre un naturale ed indissolubile connubio. Ne è testimonianza, fra le innumerevoli, la condivisione del percorso che ha portato all'istituzione dei licei musicali e dei licei coreutici.

La Regione Emilia-Romagna si è dotata nel corso della scorsa legislatura di una specifica legge regionale sulla musica, sulla

qualificazione dell'offerta educativa e formativa e sullo sviluppo della produzione e della distribuzione.

Oggi può e deve compiere la stessa operazione nel campo della danza.

Lo può e lo deve fare rispetto alla tradizione maturata negli anni in questo ambito, rispetto ai professionisti (non riconosciuti come tali) che operano nel settore, ai numerosissimi praticanti

ed agli artisti.

Questo progetto di legge si dispone nel solco delle specifiche discipline definite dalla Regione rispetto ad altre forme di espressività artistica e si prefigge di costituire, come nel caso della musica, uno strumento per la qualificazione dell'educazione, per favorire la nascita e lo sviluppo di un "sistema danza" e per sostenere lo sviluppo dei giovani professionisti.

---

**PROGETTO DI LEGGE****Indice****Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Oggetto, finalità e obiettivi

Art. 2 - Ambiti e strumenti attuativi

**Capo II - QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA**

Art. 3 - Qualificazione dell'educazione coreutica

Art. 4 - Elenco regionale delle scuole di danza

Art. 5 - Qualificazione dell'alfabetizzazione coreutica

**Capo III - SVILUPPO DELLA PRODUZIONE E DELLA CIRCUITAZIONE**

Art. 6 - Promozione e sviluppo di nuove competenze

Art. 7 - Sviluppo delle capacità e delle attività imprenditoriali

Art. 8 - Produzione e fruizione della danza e delle produzioni coreutiche originali

**Capo IV - DISPOSIZIONI ATTUATIVE, FINALI E TRANSITORIE**

Art. 9 - "Commissione della Danza" per l'Emilia-Romagna e attività dirette della Regione

Art. 10 - Programma pluriennale degli interventi e modalità d'attuazione

Art. 11 - Clausola valutativa

Art. 12 - Disposizioni finanziarie

**Capo I  
DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1***Oggetto, finalità e obiettivi*

1. La Regione, riconoscendo la danza quale strumento di formazione culturale, di aggregazione sociale e inclusione, di espressione artistica e di sviluppo economico capace di concorrere alla crescita delle persone e delle comunità, nonché alla realizzazione della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, favorisce l'alfabetizzazione, la pratica e l'educazione coreutica, la sua integrazione con la programmazione dell'offerta d'istruzione e formazione e promuove il rafforzamento, l'innovazione, l'internazionalizzazione della filiera produttiva, distributiva e di promozione della danza.

2. Per lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi formativi, produttivi, distributivi, promozionali e di ricerca, la Regione integra e coordina i propri interventi nei diversi ambiti settoriali interessati, al fine di:

- a) sostenere la qualificazione dell'offerta di educazione e formazione coreutica;
- b) favorire lo sviluppo delle competenze professionali;
- c) promuovere l'occupazione e lo sviluppo delle capacità e delle attività imprenditoriali, in particolare giovanili, nel settore della danza, nel più ampio contesto delle politiche per la crescita delle industrie culturali e creative nonché delle attività fisiche e motorie sia in ambito profit che non profit;
- d) valorizzare la creatività e i talenti degli artisti e delle formazioni emergenti;

e) favorire la produzione e l'esecuzione dal vivo, in particolare della danza contemporanea originale e di nuove coreografie;

f) promuovere l'educazione alle espressioni coreutiche, anche in riferimento alle coreografie contemporanee, ed alle produzioni originali;

g) promuovere l'inclusione delle persone con disabilità o in condizione di svantaggio individuale o sociale;

h) promuovere la cultura della legalità e dei diritti degli autori, degli artisti, dei professionisti e dei lavoratori del settore coreutico, anche ai sensi della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili);

i) promuovere lo sviluppo di circuiti regionali di circuitazione promozione e formazione, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g) della legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia).

3. In attuazione dei principi stabiliti all'articolo 1 della legge n. 175 del 2017, l'organizzazione e la gestione di attività coreutiche rivestono carattere di utilità sociale, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale).

**Art. 2***Ambiti e strumenti attuativi*

1. Le finalità e gli obiettivi di cui all'articolo 1 vengono perseguiti dalla Regione mediante gli interventi e le misure della presente legge, nonché attraverso le programmazioni e misure settoriali seguenti:

a) gli interventi in materia di qualificazione dell'offerta d'istruzione e formazione professionale di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale);

b) il programma regionale in materia di spettacolo adottato in attuazione della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo);

c) il programma regionale in materia di promozione culturale adottato in attuazione della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale);

d) il programma regionale degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali);

e) il programma regionale delle attività produttive di cui all'articolo 54 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nonché le disposizioni di attuazione delle leggi regionali in materia di artigianato, commercio, turismo, cooperazione, ricerca industriale e trasferimento tecnologico e promozione degli investimenti in Emilia-Romagna;

f) gli interventi in attuazione della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), con particolare riferimento alle misure di politica attiva del lavoro;

g) gli interventi in attuazione della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni);

h) gli interventi in materia di sostegno alla ricerca storico-musicale, artistica, iconografica, coreutica e alla conservazione e valorizzazione del relativo patrimonio materiale e immateriale, in attuazione della legge regionale n. 13 del 1999, della legge regionale 18 luglio 2014, n. 16 (Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna) e della legge regionale n. 18 del 2000;

i) gli interventi in attuazione della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e la commercializzazione turistica));

j) la programmazione regionale prevista dalla legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive".

k) altri programmi regionali, nazionali e comunitari coerenti con le finalità della presente legge.

## Capo II

### QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA

#### Art. 3

##### *Qualificazione dell'educazione coreutica*

1. La Regione promuove la qualificazione del proprio sistema educativo e formativo e sostiene l'offerta educativa e formativa delle scuole e degli organismi specializzati nell'organizzazione e gestione di attività di didattica e pratica della danza.

2. La Regione promuove altresì la creazione di reti a livello regionale, nazionale e internazionale tra scuole e organismi di formazione coreutica per l'elaborazione di progetti comuni, anche finalizzati alla valorizzazione della danza come ambito e strumento universale di promozione del dialogo interculturale e del confronto fra le persone e fra i popoli.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione concede contributi per progetti di danza, in particolare di gruppo, volti a favorire la formazione coreutica di base, a scuole e organismi di formazione per la danza, pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, che operano nel territorio dell'Emilia-Romagna e in possesso di requisiti e standard minimi relativi agli aspetti didattici, organizzativi e istituzionali tali da assicurare un'offerta educativa omogenea, adeguata e qualificata.

4. I progetti di cui al comma 3, da realizzare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, dovranno avere carattere di inclusività e favorire la creazione di reti e partenariati in ambito regionale, nazionale e transnazionale.

5. La Regione può concedere contributi al fine di sostenere la didattica coreutica, con particolare riferimento a bambini, ragazzi e giovani, anche per l'acquisto o il nolo di dispositivi, strumenti ed attrezzature funzionali alla didattica coreutica, ovvero per l'affitto di spazi da destinare alle attività di didattica della danza.

6. Per l'individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti e standard minimi di cui al comma 3 e per i contributi del comma 5, la Regione istituisce un elenco regionale delle scuole e degli organismi di formazione coreutica.

7. I contributi del comma 5 possono essere concessi esclusivamente per le attività di insegnamento della danza effettuate da Enti Locali o dai soggetti dell'elenco regionale delle scuole e degli organismi di formazione coreutica dei cui all'articolo 4

#### Art. 4

##### *Elenco regionale delle scuole di danza*

1. I criteri, le modalità e le procedure per l'approvazione, l'aggiornamento e la pubblicità dell'elenco delle scuole e degli organismi specializzati nell'organizzazione e gestione di attività di didattica e pratica coreutica di cui all'articolo 3 sono stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni assembleari.

2. Possono fare parte dell'elenco del comma 1 i soggetti costituiti da:

a) Enti Locali ed altri soggetti pubblici;

b) associazioni di promozione sociale (APS) di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)), e le organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)), che abbiano, fra le attività statutarie, la promozione della pratica coreutica motoria e sportiva;

c) le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD) iscritte nei registri del CONI e del CIP;

d) soggetti privati organizzatori di iniziative culturali, sociali o connessi all'attività motoria rilevanti per il territorio regionale.

3. Al fine di sostenere la progressiva qualificazione dell'attività di insegnamento della danza e di accompagnare la semplificazione delle forme attraverso le quali è organizzata l'attività delle scuole, la Giunta regionale può:

a) definire specifici criteri per i requisiti formativi e professionali del personale impegnato nelle attività di insegnamento della danza, al fine di consentirne l'accesso all'elenco del presente articolo o di permanenza in esso;

b) definire termini, non inferiori a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, per limitare ai soggetti di cui al comma 2, lettera c) la possibilità di accesso all'elenco del presente articolo o di permanenza in esso

#### Art. 5

##### *Qualificazione dell'alfabetizzazione coreutica*

1. La Regione promuove e sostiene le attività di alfabetizzazione coreutica svolte dalle scuole di danza e dagli organismi specializzati di cui all'articolo 4, nonché da compagnie e formazioni di ballo, mirate a promuovere una cultura della danza diffusa, differenziata e inclusiva e a favorire il dialogo interculturale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede contributi ad associazioni e aggregazioni anche temporanee delle scuole di danza e degli organismi specializzati di cui all'articolo 4, compagnie e formazioni di ballo del territorio regionale per la realizzazione di progetti rivolti a:

a) qualificare e incentivare le attività di alfabetizzazione della danza e di educazione alla fruizione delle espressioni coreutiche con carattere di inclusività, anche attraverso azioni di sistema e di formazione del pubblico;

b) promuovere la dimensione sociale della danza e la danza di gruppo;

c) assicurare opportunità per i giovani coinvolti nella formazione

coreutica d'insieme, anche di base, di partecipare a esperienze performative regionali, nazionali e internazionali finalizzate a sviluppare approcci multidisciplinari e interculturali.

### **Capo III SVILUPPO DELLA PRODUZIONE E DELLA CIRCUITAZIONE**

#### Art. 6

##### *Promozione e sviluppo di nuove competenze*

1. La Regione, al fine di favorire la crescita del settore produttivo coreutico:

- a) promuove iniziative a sostegno di un'occupazione qualificata nei settori connessi alle attività della danza, anche in comparti tecnologicamente avanzati, all'interno del più vasto campo delle industrie culturali e creative;
- b) persegue, in particolare, l'obiettivo di favorire l'acquisizione, la crescita e la qualificazione delle competenze nei settori connessi alle attività coreutiche anche attraverso adeguate iniziative di formazione;
- c) valorizza le imprese e gli enti del terzo settore quali organizzazioni in cui si producono e si innovano competenze professionali, quali luoghi non formali di apprendimento e ne promuove il coinvolgimento nei percorsi finalizzati alla progettazione e realizzazione di processi formativi per l'acquisizione di nuove competenze.

2. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale n. 12 del 2003 e alla legge regionale n. 17 del 2005, sostiene:

- a) lo sviluppo delle competenze tecniche e professionali necessarie all'inserimento qualificato nel mercato del lavoro;
- b) la qualificazione e il rafforzamento delle competenze tecniche e professionali degli operatori per una permanenza qualificata nel mondo del lavoro e per lo sviluppo professionale;
- c) l'innalzamento e la crescita delle competenze gestionali e manageriali per rafforzare il sistema delle imprese sia profit che non profit e favorire la creazione di nuove imprese e nuovi lavori.

#### Art. 7

##### *Sviluppo delle capacità e delle attività imprenditoriali*

1. La Regione, nell'ambito della programmazione per lo sviluppo delle attività produttive, sostiene la crescita delle attività coreutiche di carattere imprenditoriale, nel più ampio contesto delle industrie culturali e creative, quali imprese ad alto potenziale innovativo e di crescita per l'intero sistema economico, occupazionale e sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, per progetti e interventi mirati a conseguire o sviluppare:

- a) il coinvolgimento degli istituti di alta formazione coreutica, artistica e musicale, degli istituti di grado universitario attivi nel campo della danza, dei licei coreutici e degli altri organismi di educazione nel campo della danza nelle iniziative di promozione imprenditoriale del territorio;
- b) le startup innovative in campo coreutico, anche sollecitando l'integrazione di competenze multidisciplinari, con particolare riferimento alle competenze digitali;
- c) i processi d'integrazione e di sviluppo di rete per il rafforzamento della competitività delle imprese e delle filiere produttive;
- d) l'utilizzo esteso delle tecnologie digitali e multimediali a

supporto dei processi creativi, della produzione, circuitazione e conservazione delle opere coreutiche;

e) la nascita e lo sviluppo di laboratori di ricerca e di sperimentazione coreutica a sostegno dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, anche in una logica multidisciplinare, per la produzione, la circuitazione e la diffusione della danza anche con l'utilizzo dei canali web e digitali.

#### Art. 8

##### *Produzione e fruizione della danza e delle produzioni coreutiche originali*

1. La Regione, per favorire la crescita della filiera del settore produttivo e promuovere la danza quale strumento di aggregazione sociale, sostiene la produzione e la fruizione della danza dal vivo, anche contemporanea ed in particolare delle produzioni coreutiche originali dal vivo.

2. A tal fine la Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, per la realizzazione di progetti di valenza regionale che sviluppino azioni volte a perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) ricerca, valorizzazione e promozione dei nuovi autori e della creatività, in particolare giovanile, attraverso iniziative di orientamento, tutoraggio e supporto nelle fasi produttive, distributive e promozionali, anche all'estero;
- b) sviluppo, consolidamento e valorizzazione, anche ai fini turistici, di circuiti di locali e di reti di festival di danza, anche contemporanea, e di produzioni coreografiche originali dal vivo;
- c) circuitazione degli artisti e delle compagnie e delle formazioni di ballo della Regione, ed in particolare degli artisti individuati grazie alle azioni di cui alla precedente lettera a), nei locali e nei festival di danza, anche contemporanea, e nelle produzioni coreografiche originali dal vivo;
- d) promozione e circuitazione all'estero, adeguatamente rendicontata secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, degli artisti e delle compagnie e delle formazioni di ballo della Regione.

### **Capo IV**

#### **DISPOSIZIONI ATTUATIVE, FINALI E TRANSITORIE**

#### Art. 9

##### *“Commissione della Danza” per l’Emilia-Romagna e attività dirette della Regione*

1. La Regione esercita le attività di Commissione della Danza per l'Emilia-Romagna. Per attività di “Commissione della Danza”, ai fini della presente legge, si intendono:

- a) la comunicazione integrata e coordinata di tutte le opportunità e le offerte educative, formative, professionali, imprenditoriali, di circuitazione e di sostegno agli autori e in generale delle iniziative realizzate in attuazione della presente legge;
- b) la creazione delle condizioni per attrarre in Emilia-Romagna produzioni coreografiche e di video di danza nazionali e straniere, con l'offerta di servizi di supporto e facilitazioni logistiche e organizzative, da attuarsi di norma in collaborazione con gli enti locali e i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio della regione;
- c) la promozione delle risorse professionali e imprenditoriali della regione.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge la Regione provvede altresì ad acquisire o sviluppare studi, ricerche, attività di divulgazione e diffusione, assistenza tecnica, sviluppo

di sistemi informativi, anche per la costituzione di nuclei di valutazione.

3. La Regione può attivare specifici interventi per le misure di cui al Capo III e per la valorizzazione e promozione turistica dei festival e delle attività coreutiche, attraverso società in house.

#### Art. 10

##### *Programma pluriennale degli interventi e modalità d'attuazione*

1. L'Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di sviluppo del settore coreutico, il quale individua le priorità e le strategie dell'intervento regionale nel settore e definisce le azioni di cui agli articoli 3, 5, 7 e 8.

2. La Giunta regionale stabilisce nei propri atti i criteri, le priorità e le modalità di accesso ai contributi, sulla base del programma di cui al comma 1 e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

3. I soggetti destinatari di contributi in attuazione della presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di osservatorio prevista dall'articolo 8 della legge n. 13 del 1999.

#### Art. 11

##### *Clausola valutativa*

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) quali interventi sono stati effettuati per lo sviluppo e il rafforzamento del sistema formativo con particolare riguardo alla qualificazione dell'alfabetizzazione e dell'educazione coreutica e all'educazione alle espressioni coreutiche;

b) quali interventi sono stati effettuati per lo sviluppo e il rafforzamento della produzione e della circuitazione con particolare riguardo alle nuove competenze tecniche professionali e alla nascita e allo sviluppo di attività coreutiche di carattere imprenditoriale;

c) quale sia la composizione, l'articolazione e il funzionamento dell'elenco di cui all'articolo 4;

d) quali interventi sono stati effettuati per la valorizzazione e la promozione della danza e delle possibilità e modalità di sua fruizione secondo le finalità della presente legge;

e) l'ammontare delle risorse stanziare ed erogate in relazione alle varie tipologie degli interventi di cui alle lettere a), b) e d), con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari, dei soggetti coinvolti e dei risultati derivati;

f) il quadro delle iniziative rivolte alle persone con disabilità e alle persone in condizione di svantaggio;

g) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si ricordano per la migliore valutazione della presente legge.

#### Art. 12

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte, per l'esercizio 2020, mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o apportando eventuali variazioni a capitoli esistenti, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio di previsione 2020 -2022.

2. Per l'esercizio 2021 e per quelli successivi, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).